



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

CIRCOLARE PER IL CLIENTE

4 marzo 2013

FOCUS

1. Il 1° marzo 2013 ha debuttato la Tobin tax
2. Deducibilità perdite di modico valore
3. Rimborso Irpef/Ires dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato
4. Auto aziendali: deduzione costi dal 2013
5. Responsabilità solidali negli appalti
6. Lavoro occasionale accessorio

IL 1° MARZO 2013 HA DEBUTTATO LA TOBIN TAX

L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi da 491 a 500; D.M. 21 febbraio 2013

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il D.M. 21 febbraio 2013 con il quale ha definito le modalità applicative della nuova imposta per le transazioni finanziarie (la c.d. "Tobin tax"), introdotta dalla Legge di Stabilità 2013.

La Tobin tax, nella versione italiana, **trova applicazione già a partire dal 1° marzo 2013** e colpisce il trasferimento di proprietà delle azioni e degli strumenti partecipativi emessi da società residenti in Italia, indipendentemente dal luogo di conclusione del contratto.

Il valore della transazione da assoggettare a tassazione corrisponde al saldo netto delle transazioni giornaliere, calcolato per ciascun soggetto passivo con riferimento al numero di titoli oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata e relative allo stesso strumento finanziario.

Il soggetto passivo è quello in favore del quale avviene il trasferimento, indipendentemente dalla residenza del medesimo.

L'aliquota è pari allo 0,2% (0,22% per il 2013), ridotto allo 0,1% (0,12% per il 2013) per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Sono esclusi dalla tassazione i trasferimenti di azioni emesse da società italiane con capitalizzazione di borsa inferiore ai 500 milioni di euro.

L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

DEDUCIBILITÀ PERDITE DI MODICO VALORE

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

L'art. 33 del D.L. n. 83/2012 stabilisce regole certe per la deduzione fiscale di perdite su crediti di modico valore che non giustifichino azioni di recupero (che potrebbero avere esiti antieconomici).

Il credito di modesta entità è deducibile dal reddito se sono trascorsi **sei mesi** dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità se di importo:

- ⊙ non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (fatturato superiore ai 100 milioni di euro);
- ⊙ non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.

Il decorso dei sei mesi, secondo l'orientamento prevalente in dottrina, dovrebbe rappresentare il primo momento a partire dal quale l'impresa creditrice, imputando la perdita a conto economico, ottiene il diritto alla deduzione.

RIMBORSO IRPEF/IRES DELL'IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO

Anche l'Assonime, con la sua Circolare n. 1/2013 ha chiarito che la sopravvenienza attiva e il corrispondente credito verso l'erario per il rimborso IRES/IRPEF per l'ineducibilità dell'IRAP, versata nei periodi d'imposta dal 2007 al 2011, devono essere iscritti nel bilancio 2012.

Secondo l'associazione il titolo che legittima l'iscrizione in bilancio del credito e della sopravvenienza è la stessa norma di legge speciale per cui è da ritenersi condivisibile l'orientamento di molte società che hanno deciso di iscrivere i crediti da chiedere a rimborso nel proprio bilancio già prima che il relativo diritto sia espressamente riconosciuto da parte dell'Amministrazione Finanziaria, nell'ammontare effettivamente spettante e addirittura anche prima della presentazione dell'istanza di rimborso.

AUTO AZIENDALI: DEDUZIONE COSTI DAL 2013

Vi ricordiamo che la Legge di Stabilità per il 2013 ha ridotto le percentuali per determinare la deducibilità dei costi auto nel 2013. I nuovi riferimenti sono qui riepilogati:

Veicoli	Periodo d'imposta 2013
Utilizzati solo come strumentali nell'attività propria dell'impresa (scuole guida per la formazione, imprese di noleggio/leasing) e a uso pubblico (es. taxi)	Deducibilità integrale (100%) di tutti i costi
Assegnati in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta con <i>fringe benefit</i>	Deducibilità parziale (70%) di tutti i costi, se il <i>fringe benefit</i> corrisponde ad una percorrenza di 4.500 km
Utilizzati nell'esercizio d'impresa e da artisti e professionisti in situazioni diverse da quelle precedenti (a uso dell'amministratore, per attività commerciale o di rappresentanza)	Deducibilità al 20% degli ammortamenti nei limiti del costo di 18.075,99 € ; per canoni di leasing deducibilità proporzionale al limite di costo; per i canoni di locazione/noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità 20% per altre spese.
Utilizzati da agenti	Deducibilità all'80% degli ammortamenti nei limiti del costo di 25.822,84 € ; per canoni leasing deducibilità proporzionale al limite di costo; per canoni locazione e noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità 80% per altre spese.

RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI

(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 2/E del 01.03.2013)

L' Agenzia delle Entrate, facendo seguito alla Circolare n. 40/E del 08.10.2012, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla responsabilità solidale introdotta, a decorrere dallo scorso 12 agosto, dal c.d. Decreto Crescita.

Nello specifico, è stata modificata notevolmente la disciplina in materia di responsabilità nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi ed è stata introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 5.000 ad €. 200.000 nei confronti dei committenti e degli eventuali subappaltanti che effettuino i pagamenti dei corrispettivi senza aver verificato che l'appaltatore o il subappaltatore abbiano provveduto al versamento delle Ritenute Fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell' Imposta sul Valore Aggiunto in relazione alle prestazioni effettuate nell' ambito del contratto.

Tale responsabilità:

- a) è riferita ai contratti di appalto e di subappalto di opere e/o servizi di tutti i settori economici in cui operano le parti contraenti e non solamente al settore edile come da più parti ipotizzato (restano esclusi gli appalti di fornitura di beni, i contratti d' opera ex art. 2222 C.C., le subforniture e le prestazioni rese nell' ambito del rapporto consortile);
- b) è esclusa nell' eventualità che il committente sia una stazione appaltante, un privato cittadino ed un condominio;
- c) è esclusa se l'appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente effettuati dal subappaltatore/appaltatore con la possibilità da parte dell' appaltatore e del committente di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all'esibizione della predetta documentazione che può consistere anche nella asseverazione rilasciata da un CAF, da un professionista abilitato oppure attraverso una dichiarazione sostitutiva con cui l'appaltatore/subappaltatore autocertifichi l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione;
- d) è comunque limitata all' ipotesi in cui, pur in assenza della presentazione della documentazione, i versamenti non risultino regolarmente eseguiti.

Resta inteso che le disposizioni in esame trovano applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati o rinnovati a decorrere dal 12 agosto 2012 e solo nei confronti dei pagamenti da effettuarsi a partire dall' 11 ottobre 2012 (sempre in relazione ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 12 agosto 2012).

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

(Ministero del Lavoro, Nota n. 3439 del 18.02.2013)

Il Ministero del Lavoro è intervenuto modificando in parte quanto contenuto nella Circolare n. 4 di gennaio 2013.

Si ritiene pertanto opportuno riportare quanto indicato nella precedente comunicazione di febbraio evidenziando le recenti rettifiche ministeriali.

Campo di applicazione: è ora possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio indipendentemente dall' attività lavorativa in concreto svolta tenendo conto esclusivamente del limite economico di € 5.000 da riferirsi al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell'anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti.

Se l' attività occasionale ed accessoria è resa nei confronti dei committenti imprenditori commerciali (qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l'aggettivo "commerciale" possa in qualche modo circoscrivere l'attività di impresa) o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a € 2.000.

Particolari disposizioni sono dettate per quanto riguarda il settore agricolo.

Caratteristiche dei buoni lavoro: ad esclusione del settore agricolo, dove si farà riferimento alle retribuzioni orarie delle prestazioni di natura subordinata individuata dal CCNL, un solo voucher, attualmente del valore di € 10, non può essere utilizzato per remunerare prestazioni lavorative di diverse ore mentre è fatta salva la possibilità di remunerare una prestazione lavorativa in misura superiore ai € 10 orari.

In attesa che venga definita la procedura informatica di rilascio dei Voucher da parte dell' INPS, è al momento consentito l' utilizzo dei voucher successivamente ai 30 giorni dal loro acquisto.

Disciplina sanzionatoria: il superamento dei limiti quantitativi di € 5.000 e € 2.000 non potrà non determinare una "trasformazione" del rapporto in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato (con applicazione delle relative sanzioni civili ed amministrative); ciò solamente nell' eventualità che le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali all'attività da questi svolta.

La sanzione sopra indicata non potranno non venir meno nell' eventualità in cui il committente richieda al lavoratore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti e la stessa non risulti veritiera.

Una volta definita la procedura informatica di rilascio dei Voucher da parte dell' INPS, l' utilizzo dei voucher in un periodo diverso da quello consentito (30 giorni dal loro acquisto) comporterà altresì che la prestazione lavorativa sarà da ritenersi quale "prestazione di fatto" e pertanto da considerarsi "in nero".

Periodo transitorio: i buoni già acquistati prima del 18 luglio 2012 potranno essere spesi entro il 31 maggio 2013 rispettando la precedente disciplina.

Ne consegue che tali buoni non saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei predetti limiti di € 5.000 e € 2.000 e rispetto ad essi non sussiste alcun vincolo di parametrizzazione oraria.